

Disposizioni particolari concernenti interventi nel settore sanitario.

Art. 16

Disposizioni particolariconcernenti gli interventi nel settore sanitario

1.Le Aziende sanitarie regionali provvedono con mezzi ordinari del proprio bilancio alla copertura delle spese derivanti dalla stipula delle convenzioni previste dall'articolo 14 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo), ed alla concessione di contributi e sussidi finalizzati al sostegno organizzativo, al funzionamento ed allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionato ai sensi della normativa regionale.

(4)(8)

1 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale affidano, preferibilmente in via diretta, o a seguito di procedura a evidenza pubblica, il servizio di trasporto sanitario dei malati e degli infermi, di emoderivati e di organi, ivi compresi altri servizi a essi correlati o connessi, alle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge regionale 23/2012.

(9)(12)

1 ter. Qualora i servizi di cui al comma 1 bis vengano affidati in via diretta, gli enti del Servizio sanitario regionale riconoscono esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività affidate.

(10)

1 quater. Al fine di assicurare l'uniformità nella erogazione dei servizi di cui al comma 1 bis, la Giunta regionale approva un regolamento che individua requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento.

(11)

2.

(ABROGATO)

(5)

3.

(ABROGATO)

(1)(2)(6)

4.

(ABROGATO)

(3)(7)

Note:

1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 43, comma 2, L. R. 39/1995

2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 35, comma 3, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 35, comma 4, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.

4 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 15, L. R. 2/2000

5 Comma 2 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000

6 Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000

7 Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000

8 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 2, L. R. 23/2012

9 Comma 1 bis aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015

10 Comma 1 ter aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015

11 Comma 1 quater aggiunto da art. 8, comma 9, L. R. 20/2015

12 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 5, comma 22, L. R. 33/2015